

TITOLO VIII – COMPONENTE ALUNNI

Articolo 1- Entrata ed uscita dalla scuola

1. La presenza a scuola è obbligatoria, gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l'orario curricolare.

2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

3. Durante il tragitto gli alunni devono salire o scendere le scale in modo ordinato, per evitare ingorghi pericolosi e per facilitare l'accesso e l'uscita oltre che lasciare libere le vie di fuga.

4. La puntualità è un segno di rispetto nei confronti della Comunità scolastica e tutti sono tenuti ad osservarla. Il ritardo è un elemento di disturbo e di disagio per lo stesso alunno ritardatario, per i compagni, per gli insegnanti ed il personale scolastico, pertanto spetta anche ai genitori garantire la puntualità degli alunni a scuola.

5. La puntualità che si richiede in entrata per tutti gli ordini di scuola è doverosa anche in uscita, in particolar modo per la scuola dell'Infanzia e per la Primaria, visto che non è possibile richiedere ai docenti tempi di attesa fuori orario di servizio per sorvegliare gli alunni i cui genitori ritardano, se non in caso di emergenza e previa comunicazione telefonica alla scuola. I genitori della scuola dell'Infanzia e della Primaria possono delegare altre persone maggiorenni a prelevare il proprio figlio da scuola, la delega deve essere fatta su apposito modulo e consegnata al docente unitamente ad un documento di riconoscimento.

6. Di norma nessun alunno può entrare in ritardo o lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, salvo casi di forza maggiore che si possono verificare, ad esempio per visite mediche o per motivati problemi familiari.

7. Nella scuola Primaria e nella secondaria gli alunni, in ritardo rispetto all'orario di entrata, sono ammessi in classe dietro presentazione dell'apposita giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Nella scuola secondaria l'alunno ammesso in ritardo sarà segnalato, dal docente che lo accoglie, nel registro di classe. In assenza della giustificazione, gli alunni, sono ammessi in classe con la riserva della giustificazione. Ripetuti ritardi saranno oggetto di richiamo da parte del Consiglio di Classe e del Dirigente scolastico e motivo di incontro informativo con i genitori dell'alunno; i ritardi incidono nel voto di comportamento.

8. Nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, dopo reiterati ritardi (in genere 3-4 nelle ultime due settimane) l'insegnante lo dovrà segnalare per iscritto alla Dirigenza e da quel momento consentire l'accesso solo previa autorizzazione del Dirigente o del responsabile di plesso, fino al

chiarimento con la famiglia sulle motivazioni che hanno determinato tali ritardi e all'individuazione concordata delle possibili soluzioni.

9. La richiesta di uscita anticipata dalle lezioni prevede che l'alunno sia prelevato da un genitore (o da persona con delega scritta) munito di documento di riconoscimento e ciò vale per ogni ordine di scuola.

10. Per la secondaria, le assenze dalle lezioni dell'intera giornata, nonché le sole antimeridiane o pomeridiane, devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto che l'alunno presenterà, al docente, al rientro in classe. L'alunno che si presenterà a scuola senza giustificazione sarà segnalato dal docente della prima ora sul registro di classe. Se entro 3 giorni non verrà prodotta la giustificazione, verrà comunicato ai genitori che l'alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato da uno di essi o di chi ne fa le veci.

Per tutti gli ordini di scuola, se l'assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni consecutivi (comprese gli eventuali giorni di festa) occorre presentare certificato medico.

11. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale scolastico o nel caso di interruzione del servizio mensa, l'orario di ingresso o di uscita degli alunni potrà subire delle variazioni.

La scuola garantisce la sorveglianza delle classi presenti a scuola, qualora lo sciopero del docente costituisca interruzione della lezione, nelle ore intermedie. Nel caso di impossibilità di assicurare sorveglianza, i genitori potranno essere contattati telefonicamente per il ritiro dei figli. Gli alunni che risultino assenti nel giorno dello sciopero, per un'ora o per l'intera giornata, sono tenuti alla regolare giustificazione da parte del genitore.

13. Nel caso di uscita anticipata, disposta dal Dirigente è necessario che gli alunni abbiano la relativa comunicazione firmata dai genitori, o di chi ne fa le veci, in caso contrario rimarranno a scuola.

14. Nel caso di uscite sul territorio è necessario che gli alunni abbiano la relativa comunicazione firmata dai genitori, o di chi ne fa le veci, in caso contrario rimarranno a scuola.

Articolo 2 - Locali scolastici e arredi

1. Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione dei banchi, dei muri, degli infissi, delle apparecchiature e degli arredi scolastici.
2. E' vietato scrivere o imbrattare le strutture e gli arredi. Eventuali danni provocati su beni personali, alle famiglie dei responsabili viene richiesto il risarcimento economico, per ripristinare il danno.
3. I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto, non devono essere arrecati danni alle strutture e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

Articolo 3 – Corredo scolastico

1. Ogni alunno è responsabile del proprio corredo scolastico, dei propri effetti personali e del denaro che reca con sé. La scuola non risponde dello smarrimento di oggetti o denaro, né di quant'altro sarà lasciato in aula, nelle palestre o in altri ambienti.
2. Gli alunni sono tenuti al buon mantenimento del proprio corredo scolastico (libri, penne, quaderni, ecc.) e al rispetto di quello altrui. Il diario scolastico e il libretto scolastico devono essere tenuti sempre aggiornati con precise annotazioni delle lezioni e dei compiti assegnati giornalmente e devono essere controllati dai genitori. Essi rappresentano il mezzo di comunicazione continuo tra scuola e famiglia.
3. Non è consentito agli alunni telefonare a casa per farsi recapitare a scuola il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
4. È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi non richiesti per lo svolgimento della normale attività didattica. Nel caso di uso improprio o non autorizzato. Tali oggetti verranno ritirati e riconsegnati ai genitori.
5. È vietato portare a scuola cibi e bevande, da condividere con gli altri, in occasione di compleanni o eventi vari, e ciò per tutelare gli alunni con intolleranze alimentari. Eventuali deroghe possono essere previste solo se c'è la garanzia degli alimenti, con la descrizione degli ingredienti, e la certezza che non ci siano ragazzi con particolari allergie.
6. Gli alunni durante le ore di Educazione motoria e sportiva sono tenuti ad indossare quanto occorrente per fare ginnastica (scarpette, tuta, etc.). Non è consentita l'attività motoria a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica. Coloro che hanno l'esonero annuale o temporaneo dalla lezione di Educazione motoria e sportiva devono essere comunque presenti alla lezione.

Articolo 4 – Intervallo, Ricreazione

1. La ricreazione si svolge a metà mattinata. Le modalità e i tempi sono diversificati e dipendono dall'ordine di scuola e dal modello orario adottato (tempo normale, tempo pieno, ecc.).

2. Durante l'intervallo i ragazzi si dovranno trasferire, sotto la guida dell'insegnante, negli spazi predisposti, che possono essere diversi da plesso a plesso, in quanto gli edifici scolastici hanno caratteristiche diverse dal punto di vista architettonico (corridoio, cortile, giardino, atrio, ecc.).

3. Per tutta la durata dell'intervallo, gli alunni sono sorvegliati dai docenti e dai collaboratori scolastici e per qualsiasi problema dovranno rivolgersi all'insegnante addetto alla vigilanza il quale valuterà la situazione.

4. A causa dell'elevato numero degli studenti contemporaneamente presenti nello stesso luogo, il rischio è sicuramente maggiore rispetto a quando sono in aula o in altri ambienti chiusi e ciò comporta maggiori probabilità di rischio tra gli alunni, pertanto vista l'imprevedibilità e la repentinità di un possibile incidente, si richiede agli alunni la massima collaborazione ed un comportamento civile e responsabile. A tal proposito è vietato correre o allontanarsi dalla zona assegnata, come pure tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità.

È altresì vietato urlare, usare linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) o assumere comportamenti provocatori nei confronti di insegnanti, personale della scuola o compagni, nonché usare atti di violenza o di bullismo nei confronti dei compagni.

Articolo 5 – Cambio d'ora

1. Nel cambio d'ora, lo spostamento degli insegnanti da una classe all'altra comporta sicuramente un aumento di rischio rispetto a quando gli alunni sono impegnati nelle ordinarie attività didattiche.

2. Agli alunni viene richiesta la massima collaborazione ed un comportamento civile e responsabile. A tal proposito è vietato alzarsi dal proprio banco, come pure è vietato uscire dall'aula se non autorizzati o avvicinarsi alle finestre. È altresì opportuno non parlare a voce alta.

3. Durante la transizione dell'insegnante da una classe all'altra, la sorveglianza da parte degli operatori scolastici viene comunque garantita, con l'ausilio dei collaboratori scolastici o degli eventuali insegnanti di sostegno o degli assistenti ad personam assegnati dal Comune e presenti in classe.

Articolo 6 - Infortuni degli alunni

1. Gli infortuni in ambito scolastico sono eventi a medio rischio di probabilità. Gli obblighi che scaturiscono dagli infortuni degli alunni, nonché i connessi adempimenti, fanno capo alla diretta responsabilità del Dirigente Scolastico nella sua veste di datore di lavoro.

2. Quando un allievo subisce un infortunio durante le attività didattiche l'insegnante, dopo aver prestato i primi soccorsi, avverte tempestivamente la segreteria. L'insegnante inoltre redige una relazione scritta che contiene la descrizione dell'incidente, le generalità dell'alunno coinvolto e dei testimoni, il luogo, il giorno e l'ora dell'incidente.

3. La scuola è provvista di tutte le dotazioni di “Pronto Soccorso” previste per legge. La responsabilità della gestione e della verifica periodica di tale materiale è affidata agli addetti del Primo Soccorso.

4. In caso di necessità di trasporto in ospedale, a seguito di infortunio, la Segreteria Scolastica, il personale ATA o i docenti chiameranno il Servizio di Pronto Intervento 118;

Articolo 7 – Divieto di fumo

(Integrato dal comunicato del Dirigente: “Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell’istituto”

1. È vietato fumare e/o utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della Scuola.

2. Il soggetto cui spetta di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare le infrazioni è il Dirigente scolastico, coadiuvato dai responsabili di plesso. Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende comunque a tutti i docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Articolo 8 – Divieto del telefono cellulare a scuola

(Integrato dal comunicato del Dirigente: “Divieto del telefono cellulare a scuola”

1. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni.

2. Durante la lezione i cellulari devono essere tenuti spenti ed esclusivamente dentro lo zaino o nelle tasche. La scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti di tali apparecchiature. Eventuali abusi comportano il sequestro temporaneo del cellulare e la riconsegna ad uno dei genitori.

Articolo 9 - Assegnazione dei compiti a casa

1. I docenti, per quanto possibile, favoriscono un’equa distribuzione dei compiti a casa. Nei giorni in cui gli alunni hanno il rientro pomeridiano i docenti di norma non assegnano compiti scritti per il giorno successivo. In caso di assenza da scuola, di norma, le famiglie provvederanno a recuperare i compiti assegnati attraverso i compagni di classe.

2. I compiti in classe, di norma, saranno programmati con almeno due giorni di preavviso. Nello stesso giorno non può svolgersi di norma più di un compito in classe.

Articolo 10 - Modalità di comunicazioni scuola / famiglia ai genitori

1. Le modalità di incontro e comunicazione scuola-famiglia vengono definite annualmente sulla base delle proposte specifiche formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto. Nel rapporto scuola-famiglia, si assume l’impegno di valorizzare, nel corso

dell' anno scolastico, sia la dimensione collegiale (incontro del genitore con il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe), sia la dimensione individuale (incontro del genitore con il docente della classe/sezione). La scuola svolge la propria funzione educativa in piena collaborazione con le famiglie degli allievi di cui ricerca la presenza e l' apporto costruttivo

2. Le comunicazioni ai genitori possono avvenire con comunicati pubblicati nel sito Web della scuola, o spedite a casa al loro domicilio se richiedono una personalizzazione riservata, o attraverso avvisi scritti sul libretto personale degli alunni, oppure con contatto telefonico se richiedono una certa urgenza, o comunicazione via e-mail per rispondere a delle richieste pervenute attraverso questo canale.

3. I colloqui con i genitori della scuola secondaria di I grado avvengono per appuntamento secondo un calendario fissato ad inizio anno

4. I genitori, per esigenze ed urgenze particolari e specifiche, possono richiedere colloqui straordinari con il Dirigente scolastico o con il docente coordinatore o con il docente disciplinare, previo accordo verbale o scritto.

5. Di norma i colloqui con i docenti non possono avvenire durante le ore di attività didattica.

Articolo 11 - Accoglienza degli alunni stranieri

1. La Legge italiana prevede che i minori stranieri siano soggetti all'obbligo scolastico, a prescindere dalla regolarità della loro posizione in merito al permesso di soggiorno. Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR del 31/8/99 n. 394, i minori stranieri, soggetti all'obbligo scolastico, saranno iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa delibera del Collegio Docenti. La procedura è disciplinata da un protocollo interno, allegato al POF e al Regolamento d'Istituto.

Articolo 12 - Assicurazione

1. Gli alunni sono assicurati per infortunio, responsabilità civile e tutela giudiziaria. Il costo dell'assicurazione è a carico dei genitori.

2. Nel caso di infortunio, la scuola avvia nei tempi richiesti la pratica con l'Assicurazioni e con L'INAIL: i genitori dovranno presentare in segreteria la certificazione medica e le ricevute delle spese effettuate unitamente ad una richiesta di rimborso. Nella fase successiva, espletata la fase di avvio, la pratica sarà seguita direttamente dai genitori con l'Ente interessato.

Articolo 13 - Contributo volontario d'iscrizione

1. Ogni anno il Consiglio d'Istituto delibera la quota del contributo volontario generalmente usato, salvo diversa delibera annuale, per l'acquisto di materiale destinato alla didattica ed al funzionamento: libretto personale, carta fotocopie, cancelleria, stampati, toner, cartucce, macchinari e loro manutenzione, materiali per le attività laboratoriali ecc.

Articolo 14 - Foto per uso didattico - pubblicazione foto e video nei Social Network

1. È fatto assoluto divieto inserire nei social network video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso, pena reato contro la privacy.
2. Nel caso in cui si viola la privacy degli alunni o del personale scolastico, saranno presi provvedimenti, previsti dal regolamento di disciplina.
3. È bene ricordare che il fatto commesso da un minore affidato alla scuola, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.
4. Per consentire ai docenti di scattare foto alle classi per attività didattiche, ai genitori, all'atto dell'iscrizione a scuola, viene richiesta un'autorizzazione scritta (liberatoria). Le foto che eventualmente verranno pubblicate su materiale cartaceo o nel sito Web della scuola saranno solo di gruppo e a lungo campo.

Articolo 16 - Valutazione degli alunni

1. Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
2. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, la valutazione viene espressa con voto in decimi. Per il comportamento, è prevista la valutazione con voto in decimi solo per gli studenti della secondaria di I grado.
3. La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per la classe terminale (terzo anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.

Articolo 17 - Valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe.
2. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno); viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.
3. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva, l'eventuale non ammissione ha carattere eccezionale ed è motivata. La decisione di non ammissione viene assunta all'unanimità.

Articolo 18 - Valutazione nella scuola secondaria di I grado

1. La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno); viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

2. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame, gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento. L'eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe.

3. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, il Collegio Docenti, annualmente delibera motivate deroghe al suddetto limite.

4. Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.

Articolo 19 - Valutazione degli alunni disabili

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

2. In sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI, dalla Commissione d'esame. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove d'esame del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici. Sui diplomi di licenza viene riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento o di differenziazione delle prove.

Articolo 20 - Esami di Stato

1. L'ammissione agli esami di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6/10.

2. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova scritta nazionale predisposta dall'INVALSI.

3. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi, ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5.

4. Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere attribuita la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Articolo 21 - Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di I grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.